



Associazione dei Militari Uniti in Sindacato

Via Amaroni n. 16/6 c.a.p. 00126 – ROMA – C.F. 96464780582 Tel. 06-56549117
e- mail segretariogenerale@amus-aeronautica.it pec: amus-aeronautica@pec.it

All' Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Presidente Dott. Pasquale Tridico

dc.presidenteeorganicollegiali@postacert.inps.gov.it

Direzione Centrale Pensioni

dc.pensioni@postacert.inps.gov.it

Filiale Metropolitana Roma Tuscolano

filiale.metropolitana.romatuscolano@postacert.inps.gov.it

e, p.c. **Al Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare**
stataereo@postacert.difesa.it

Roma, 12/01/2021

ATTO DI INTERPELLO

Sentenza Corte dei Conti Sez. Riunite n. 1/2021/QM/PRES-SEZ

ART. 54 D.P.R. 1092/73

MILITARI IN REGIME MISTO CON MENO DI 15 ANNI DI SERVIZIO AL 31/12/1995

E APPLICAZIONE DELLA NUOVA ALIQUOTA DI RENDIMENTO DEL 2,44%

In qualità Di Segretario Generale dell'Associazione AMUS – AERONAUTICA Vi scrivo in rappresentanza dei nostri numerosi iscritti per chiedere quale siano gli intendimenti di Codesto Istituto in relazione alla pronuncia Corte dei Conti Sez. Riunite n. 1/2021/QM/PRES-SEZ, depositata il 04 gennaio 2021, e alla conseguente applicazione al personale militare dell'articolo 54 D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092.

Nello specifico, riteniamo che la menzionata sentenza non lasci alcun margine interpretativo.



Associazione dei Militari Uniti in Sindacato

Via Amaroni n. 16/6 c.a.p. 00126 – ROMA – C.F. 96464780582 Tel. 06-56549117

e- mail segretariogenerale@amus-aeronautica.it pec: amus-aeronautica@pec.it

Le Sezioni Riunite, infatti, si sono espresse in risposta a due specifici quesiti di seguito riassunti:

- se rispetto al personale che al 31/12/1995 aveva un'anzianità utile da 15 a 20 anni, sia applicabile l'aliquota del 44% prevista dall'articolo 54 del D.P.R. 1092/1973;
- se la medesima aliquota debba essere applicata anche al personale che alla medesima data aveva un'anzianità utile inferiore a 15 anni.

Ebbene, in primo luogo occorre evidenziare che dalla motivazione della pronuncia in argomento si evince in modo inequivocabile la *vexata quaestio* relativa al valore del 44% inteso nel senso “...unitario ...”.

Invero, doveva decidersi se applicare tale aliquota a prescindere dal numero di anni di servizio posseduti al 31/12/1995 o, in alternativa, se “frazionarla” in modo proporzionale agli anni effettivi (v. punti 4.3, 5.3 e 5.4).

A tal riguardo i giudici si sono chiaramente espressi individuando una nuova aliquota determinata sulla base della riforma del 1995, e stabilita nella misura del 2,44% annuo, certamente meno favorevole dell'applicazione unitaria (44%), ma comunque più favorevole di quella applicata oggi al personale militare (v. punto 5.5).

Ciò nondimeno, nel dispositivo finale la sentenza afferma che “... *L'aliquota del 44% non è applicabile per la quota retributiva della pensione in favore di quei militari che, alla data del 31 dicembre 1995, vantavano un'anzianità utile inferiore a 15 anni...*”, determinando, a detta di alcune opinioni, un dubbio interpretativo con riferimento a tali ultimi soggetti.

Tale ultimo enunciato delle conclusioni delle Sez. Riunite, non può comunque certo considerarsi nel senso di escludere i militari con meno di 15 anni di servizio



Associazione dei Militari Uniti in Sindacato

Via Amaroni n. 16/6 c.a.p. 00126 – ROMA – C.F. 96464780582 Tel. 06-56549117
e- mail segretariogenerale@amus-aeronautica.it pec: amus-aeronautica@pec.it

utile, alla menzionata data, dall'applicazione della più favorevole aliquota del 2,44% per le ragioni illustrate in sentenza dagli stessi giudici.

Ed invero, lapidaria è la statuizione dei giudici delle Sezioni Riunite:

*“ ... L'idea suggestiva di un parallelismo introdotto dal legislatore fra pensioni civili e militari nell'ambito della riportata norma trova infatti opposizione nel diverso regime riservato ai due ambiti e ciò principalmente in quanto -in estrema sintesi- l'art. 44 del DPR n. 1092/1973, essendo inserito nel Capo I (“Personale civile”), del Titolo III (“Trattamento di quiescenza normale”) del richiamato T.U., è destinato ad operare esclusivamente nei confronti del personale civile e non rappresenta appunto una “norma di sistema”; nei confronti del personale militare, invece, opera la speciale disciplina contenuta nel successivo Capo II (“Personale militare”) all'interno del quale è contenuto, per l'appunto, l'art. 54. Inoltre, **non vi è alcun dato testuale che autorizzi a considerare le norme in senso speculare, neppure nelle note esplicative che hanno accompagnato il varo del citato decreto...**”* (punto 5.1).

Si evince chiaramente, pertanto, che le minori aliquote applicate al personale civile, e le relative norme di riferimento, non possono essere applicate ai militari ai quali dovrà applicarsi in via esclusiva e prevalente l'articolo 54 nella sua forma normativa determinata dalla sentenza in analisi, ovvero il 44% inteso in modo frazionato, rapportato ai 18 anni (e non ai 20), ossia in ragione del 2,44% per ogni anno di servizio utile posseduto al 31/12/1995.

Conseguentemente, i giudici affermano che al personale militare dovrà applicarsi un'unica aliquota pari al 2,44% annuo, escludendosi il computo del 2,20 % non più applicabile in virtù del nuovo parametro di riferimento dei 18 anni previsti dalla legge 335/1995 (punto 5.5). In ogni caso, viene meno la differenziazione delle quote/aliquote in base agli anni di servizio, giacché l'aliquota inferiore dell'1,8%, che è prevista dall'articolo 54 solo a decorrere dal 20° anno (e non più dal 15° come attualmente



Associazione dei Militari Uniti in Sindacato

Via Amaroni n. 16/6 c.a.p. 00126 – ROMA – C.F. 96464780582 Tel. 06-56549117
e- mail segretariogenerale@amus-aeronautica.it pec: amus-aeronautica@pec.it

applicato), non potrà, di fatto, essere applicata al personale militare che alla data del 31/12/1995 aveva un'anzianità inferiore a 18 anni (personale nel c.d. regime misto).

IN CONCLUSIONE, SI CHIEDE SE È INTENDIMENTO DI CODESTO ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE DI APPLICARE UN'ALIQUTA UNICA DEL 2,44% PER IL PERIODO UTILE ANTECEDENTE AL 31/12/1995, IN RELAZIONE A TUTTO IL PERSONALE IN REGIME MISTO, OSSIA ANCHE A COLORO CHE A TALE DATA AVEVANO UN'ANZIANITÀ UTILE INFERIORE AI 15 ANNI.

Si rappresenta, infine, che le questioni dianzi richieste sono sottese a rilevanti interessi previdenziali del personale militare, atteso, oltretutto, che per tale categoria di personale non sono mai stati costituiti i fondi previdenziali integrativi previsti dalla legge 335/1995.

Pare opportuno il caso di evidenziare, ancora, che un'attuazione dei precetti individuati dalla sentenza del 4 gennaio scorso, nei termini rappresentati con il presente atto di interpello, eviterebbe certamente il replicarsi della dispendiosa odisea giudiziaria che ha coinvolto tutte le corti territoriali, quelle centrali e finanche le Sezioni Riunite.

Il Segretario Generale
AMUS – Aeronautica
Guido Bottacchiari